



# Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica

del 23 dicembre 2024

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),*

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge dell'11 dicembre 2009<sup>1</sup> sulla promozione della cultura,

*ordina:*

## Sezione 1: Obiettivi di promozione

### Art. 1

<sup>1</sup> Il programma Gioventù e Musica (G+M) si propone di avvicinare bambini e giovani all'attività musicale e promuovere così globalmente la loro crescita e il loro sviluppo.

<sup>2</sup> Sono promosse in particolare le attività musicali rivolte a bambini e giovani per i quali la formazione musicale è difficilmente accessibile.

## Sezione 2: Principi e ambiti di promozione

### Art. 2

<sup>1</sup> La Confederazione può sostenere con aiuti finanziari i seguenti ambiti di promozione:

- a. la formazione e la formazione continua dei monitori G+M;
- b. lo svolgimento di corsi e campi di musica (offerte G+M) per bambini e giovani;
- c. l'attuazione di misure di accompagnamento per fare conoscere il programma G+M.

<sup>2</sup> Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

<sup>3</sup> I beneficiari di aiuti finanziari si impegnano a favore della sostenibilità, delle pari opportunità, della diversità e di una retribuzione adeguata degli operatori culturali professionisti.

RS 442.131

<sup>1</sup> RS 442.1

### **Sezione 3: Formazione e formazione continua dei monitori G+M**

#### **Art. 3**                    Formazione di monitore G+M

<sup>1</sup> Per ottenere un certificato di monitore G+M, occorre concludere con successo una formazione che comprenda almeno gli ambiti seguenti:

- a. informazioni generali sul programma G+M;
- b. pedagogia musicale.

<sup>2</sup> Chi è in possesso di una formazione equivalente o dell'esperienza corrispondente può essere dispensato dalla parte sulla pedagogia musicale di cui al capoverso 1 lettera b. L'Ufficio federale della cultura (UFC) stabilisce quali formazioni sono considerate equivalenti.

<sup>3</sup> L'UFC stabilisce i requisiti per le organizzazioni che svolgono le formazioni e quelli relativi al contenuto e alla durata della formazione.

#### **Art. 4**                    Requisiti per l'ammissione alla formazione

<sup>1</sup> Possono assolvere la formazione di monitore G+M le persone che sono:

- a. maggiorenni o raggiungono la maggiore età nell'anno civile della formazione;
- b. domiciliate in Svizzera o nel Liechtenstein oppure di nazionalità svizzera o del Liechtenstein oppure in possesso di un permesso per frontalieri valido; e
- c. idonee a condurre offerte G+M.

<sup>2</sup> L'UFC stabilisce i requisiti che una persona deve soddisfare per essere considerata idonea a condurre offerte G+M, in particolare per quanto concerne le competenze musicali e l'esperienza con bambini e giovani.

#### **Art. 5**                    Procedura di ammissione alla formazione

<sup>1</sup> La segreteria G+M decide in merito all'ammissione dei candidati alla formazione di monitore G+M e a un'eventuale dispensa dalla parte sulla pedagogia musicale. Per la valutazione tecnica la segreteria G+M può avvalersi di esperti.

<sup>2</sup> Le richieste di ammissione alla formazione di monitore G+M possono essere presentate all'UFC in qualsiasi momento.

<sup>3</sup> Le richieste devono documentare l'adempimento dei requisiti per l'ammissione alla formazione.

#### **Art. 6**                    Formazione continua

<sup>1</sup> I monitori G+M sono tenuti ad assolvere una formazione continua ogni tre anni.

<sup>2</sup> L'UFC stabilisce i requisiti per le organizzazioni che svolgono la formazione continua e quelli relativi al contenuto e alla durata della stessa.

**Art. 7** Aiuto finanziario per l'istituzione di offerte di formazione e formazione continua

<sup>1</sup> L'UFC può sostenere le organizzazioni con un aiuto finanziario una tantum per l'istituzione di formazioni G+M e formazioni continue G+M.

<sup>2</sup> La segreteria G+M decide in merito alla concessione dell'aiuto finanziario.

**Art. 8** Aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua

<sup>1</sup> La segreteria G+M può concludere contratti di prestazioni con le organizzazioni. Le organizzazioni devono fornire un determinato numero, stabilito dall'UFC, di offerte di formazione e formazione continua che soddisfano i requisiti secondo l'articolo 3 capoverso 3 o l'articolo 6 capoverso 2.

<sup>2</sup> L'UFC indennizza le organizzazioni con un contributo per giorno di corso e per partecipante G+M. L'UFC stabilisce l'ammontare degli aiuti finanziari.

<sup>3</sup> Le offerte di formazione e formazione continua organizzate dalla segreteria G+M sono gratuite per i monitori G+M.

**Art. 9** Sospensione e revoca del certificato

La segreteria G+M può sospendere o revocare il certificato quale monitore G+M se:

- a. la persona interessata trasgredisce all'obbligo di assolvere una formazione continua secondo l'articolo 6 capoverso 1;
- b. sussistono dubbi circa l'idoneità della persona interessata al ruolo di monitore G+M.

## **Sezione 4: Offerte G+M**

**Art. 10** Durata e luogo di svolgimento

<sup>1</sup> È considerata un'offerta G+M una sequenza d'insegnamento da 5 a 20 lezioni dedicata principalmente alla pratica musicale.

<sup>2</sup> Una lezione dura 45 minuti.

<sup>3</sup> Per le offerte a cui partecipano bambini e giovani con un maggiore bisogno di custodia o con esigenze pedagogiche particolari, l'UFC può nel caso specifico prevedere eccezioni ai capoversi 1 e 2.

<sup>4</sup> I corsi G+M si svolgono in Svizzera o nel Liechtenstein. La segreteria G+M può autorizzare eccezioni.

#### **Art. 11** Finanziamento

<sup>1</sup> È sostenuta con aiuti finanziari la partecipazione a offerte G+M da parte di bambini e giovani che:

- a. sono domiciliati in Svizzera o nel Liechtenstein oppure di nazionalità svizzera o del Liechtenstein; e
- b. nell'anno di calendario in cui si svolge l'offerta G+M compiono al massimo 25 anni.

<sup>2</sup> A un'offerta G+M devono partecipare almeno cinque bambini o giovani che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1.

#### **Art. 12** Ente promotore

<sup>1</sup> Chi intende proporre offerte G+M (ente promotore) deve:

- a. essere una persona giuridica di diritto privato o pubblico;
- b. essere costituito secondo il diritto svizzero o del Liechtenstein;
- c. avere la propria sede in Svizzera o nel Liechtenstein.

<sup>2</sup> Le scuole di musica e le scuole possono ricevere aiuti finanziari soltanto per offerte G+M che si tengono al di fuori del normale orario scolastico. L'UFC stabilisce i relativi requisiti.

#### **Art. 13** Condizioni di custodia

<sup>1</sup> Per lo svolgimento di un'offerta G+M è necessaria la presenza di almeno un monitore G+M certificato e maggiorenne.

<sup>2</sup> L'UFC stabilisce il numero delle altre persone maggiorenni preposte alla custodia.

#### **Art. 14** Procedura

<sup>1</sup> La segreteria G+M decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari.

<sup>2</sup> Gli enti promotori devono presentare all'UFC le richieste di aiuti finanziari. La segreteria G+M stabilisce i termini d'inoltrato.

<sup>3</sup> Le richieste devono documentare l'adempimento dei requisiti.

<sup>4</sup> L'UFC stabilisce l'ammontare degli aiuti finanziari. Può fissare un numero massimo di decisioni positive per ente promotore e anno civile.

<sup>5</sup> Gli aiuti finanziari, unitamente ai contributi dei partecipanti, degli enti promotori e di terzi, possono coprire al massimo i costi delle offerte G+M.

#### **Art. 15** Ordine di priorità

Se le richieste degli enti promotori superano i mezzi finanziari disponibili, l'UFC stabilisce un ordine di priorità.

## **Sezione 5: Misure di accompagnamento**

### **Art. 16**

<sup>1</sup> Sono considerate misure di accompagnamento le presentazioni, le manifestazioni, le formazioni, le offerte di consulenza e le altre misure di comunicazione che contribuiscono a far conoscere il programma G+M al grande pubblico e alle organizzazioni potenzialmente interessate.

<sup>2</sup> L'UFC decide in merito all'adeguatezza delle misure di accompagnamento. Esse sono attuate dalla segreteria G+M.

## **Sezione 6: Segreteria G+M**

### **Art. 17**

<sup>1</sup> L'UFC nomina la segreteria G+M in applicazione del diritto in materia di appalti pubblici della Confederazione.

<sup>2</sup> L'UFC conclude un contratto di prestazioni con la segreteria G+M.

## **Sezione 7: Disposizioni finali**

### **Art. 18** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DFI del 29 ottobre 2020<sup>2</sup> concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica è abrogata.

### **Art. 19** Disposizione transitoria

Alle richieste presentate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.

### **Art. 20** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1°luglio 2025.

23 dicembre 2024

Dipartimento federale dell'interno:  
Elisabeth Baume-Schneider

<sup>2</sup> RU 2020 5943

